



COMITATO REGIONALE BASILICATA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale N° 102 del 14/4/2018

## 1. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

### 1.1 RICORSO DELLA A.S.D. HELLAS VULTURE AVVERSO LE SANZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IRROGATE E RIPORTATE SU C.U. N. 52 DELEGAZIONE PROV. POTENZA DEL 07/03/2018

La **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** composta dagli **Avv.ti Michele Messina - Presidente - Arturo Greci e Antonello Mango - Componenti**, nella seduta del **13 Aprile 2018** ha deliberato quanto segue.

**Letto** il reclamo dalla **A.S.D. HELLAS VULTURE** proposto avverso le **Decisioni** del **Giudice Sportivo** pubblicate su **Comunicato Ufficiale n° 52** del **07/03/2018**;

**Esaminati** gli atti ufficiali di gara;

**Verificato**, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente **Sodalizio** depositata integri i requisiti di prova necessari ad attestare il rituale invio ai sensi del combinato disposto degli **artt. 46 comma 5 e 38 comma 7 C.G.S.** di valida comunicazione alla contro interessata **Società A.S.D. POLISPORTIVA TITO** che non ha fatto, **ex art. 36 comma 6 C.G.S.** richiesta di audizione e neppure ha prodotto atti difensivi;

**Ascoltata**, nella seduta del **24 marzo 2018**, la **Società** reclamante, che ai sensi dell'**art. 36 comma 6 C.G.S.** ne aveva fatto rituale richiesta, nella persona del **Sig. Davide Dibiasi**, giusta delega rilasciata dal **Presidente Sig.ra Cristina Macera**, assistito dall'**Avv. Angelo Esposito** in forza di mandato regolarmente conferito;

**Procedutosi** all'acquisizione, ai sensi dell'**art. 34, comma 5, C.G.S.**, del supplemento di rapporto dal **D.G.** redatto;

**Premesso** che l'accertamento dei fatti portati al vaglio dei **Giudici Sportivi** deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'**Arbitro** in sede di audizione) i quali hanno valore di "prova privilegiata", essendo assistiti da "presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;



COMITATO REGIONALE BASILICATA

Via Robert Mallet, 1  
85100 Potenza PZ  
Tel 0971 594168/9 Fax 0971.489950

website [www.figcbasilicata.it](http://www.figcbasilicata.it)  
website [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
e-mail [segreteria@figcbasilicata.it](mailto:segreteria@figcbasilicata.it)

SCARICA L'APP UFFICIALE



LND Basilicata App



**Considerato**, pregiudizialmente, come le motivazioni dalla reclamante Società addotte possano trovare, presso questa **Corte Sportiva di Appello Territoriale**, parziale accoglimento per le ragioni che di seguito vengono rappresentate;

**Verificato** come dall'esame degli atti ufficiali prodotti sia inconfutabilmente emersa la circostanza afferente la disponibilità del campo ai sensi dell'**art. 15, comma 3**, delle **N.O.I.F.**, da parte della Società **Hellas Vulture** per l'intera stagione sportiva, Campionato Giovanissimi Provinciali (G2) Potenza, sin dalle ore 16:00 del giorno di sabato;

**Rilevato** come, dall'esame incrociato delle dichiarazioni dal **rappresentante** della **Società ricorrente** in sede di audizione rese, e di quanto dal **D.G.** nel supplemento di rapporto refertato, perfettamente sovrapponibili, sia emerso che, alle ore 16:15 del **03 Marzo 2018**, il terreno di gioco del campo comunale P. Corona di Rionero in Vulture (PZ) era ancora presidiato da tesserati della **Pro Calcio Vulture** i quali, seppur invitati dal **Dirigente accompagnatore** della **Società reclamante** ad occupare solamente una metà del campo onde permettere il riscaldamento ai calciatori della propria squadra, avevano opposto fermo rifiuto seguito da intemperanze verbali e fisiche;

**Accertato**, più nel dettaglio, come, in forza di quanto dallo stesso **D.G.** in sede di supplemento riferito, si fosse, in quel contesto, creato un clima di estrema confusione e di avvertita tensione tale da indurre la **A.S.D. Polisportiva Tito** a manifestare, prima l'intento di non disputare la gara e a determinarla, successivamente (**alle ore 16.40**), ad abbandonare addirittura l'impianto di gioco;

**Osservato**, nondimeno, come neppure allo spirare dei **35 minuti** di attesa, dal **D.G.** come da regolamento concesso, il terreno di gioco risultasse liberato da chi senza titolo lo impegnava, è pacifico come alcun rilievo possa essere mosso alla condotta del **Sodalizio ospite**, volta a tutelare, in un clima immotivatamente surriscaldato, l'incolumità psico-fisica dei propri giovanissimi atleti e vada esclusa qualsivoglia ipotesi di applicazione della norma dall'**art. 53** delle **N.O.I.F.** disciplinata;

**Ritenuto**, in ragione di quanto sopra più diffusamente argomentato, come dall'accertamento dei fatti siano emerse fattispecie tali da far ritenere certamente integrata la previsione di cui all'**art. 17, comma 4 ultimo capoverso C.G.S.**, alla quale far seguire la rilettura della **Statuizione** dal **G.S.** adottata con conseguente necessità di provvedere a disporre l'effettuazione della gara;

**Rilevato, ancora**, come il sinottico esame di atti ufficiali di gara e deduzioni difensive della reclamante Società abbiano fatto emergere, riguardo il comportamento da tesserati di **Pro Calcio Vulture** e **Hellas Vulture** assunto, profili utili a giustificare una loro ponderata valutazione, a cagione anche della giovanissima età degli atleti presenti sul terreno di gioco che avrebbe dovuto suggerire la scrupolosa osservanza e applicazione dei principi di lealtà, correttezza e probità;

**Considerato**, per l'effetto, come questa **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**, priva di autonomo potere investigativo, reputi necessario procedersi ex **art. 34 comma 4 C.G.S.** ad adeguato approfondimento da parte della **Procura Federale** di tutte le fattispecie in corso di audizione emerse:

**P.Q.M.**

la **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** in parziale accoglimento del ricorso da **A.S.D. HELLAS VULTURE** avanzato avverso la **Decisione** dal **Giudice Sportivo** adottata

e pubblicata su **Comunicato Ufficiale n° 52** del **07/03/2018** e in sua riforma così delibera:

- **Dispone l'effettuazione della gara;**
- **Dispone la revoca dell'assegnazione della gara persa all'A.S.D. HELLAS VULTURE, con il punteggio 0-3;**
- **Dispone** che i relativi atti vengano trasmessi alla **Procura Federale** per ogni opportuna investigazione riguardo i fatti relativi al merito del ricorso nonché al contenuto di quanto riferito dal **D.G.** in sede di supplemento di rapporto;
- **Dispone** restituirsi la tassa reclamo, se versata;
- **Manda** alle Segreterie di **C.R.B.** e **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza;

**Pubblicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 14/04/2018**

Il Segretario  
(Rocco Picciano)

Il Presidente  
(Pietro Rinaldi)